

CISL

52

ACCORDO PROVINCIALE PER I CINEMA ESTIVI DI MODENA E PROVINCIA

A.O. D. I. P. U. N. I. C. O. I. O. L. R. O. A. D. E. R. I. V. A. G. O. D. E. R. I. T. Y. M. O.

Addì 29 Maggio 1957, in Modena, presso l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI - Gruppo Spettacolo - rappresentata dal Sig. Benatti Novello, assistito dal Rag. Armando Marcoaldi

e
il Sindacato DACEI rappresentato dal sig. Veggiani Eugenio,
la U.I.L., rappresentata dal sig. Faltrinieri Fernando,
il Sindacato F.U.L.S. rappresentato dal Sig. Scapinelli Bruno

si è convenuto quanto segue:

Art. 1 - I salari da corrispondersi agli operatori, aiuto operatori, maschere (comunque denominate), cassiere, restano così fissati:

l'anno 1957

1° operatore	£. 1664	giornaliero
2° "	£. 1488	"
Maschere	" 779	"
Cassiere	" 433	"

Le retribuzioni di cui sopra, oltre alla retribuzione conglobata e alla indennità di contingenza, si intendono comprensive dei seguenti istituti: ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, indennità di licenziamento, indennità caropane e quant'altro, fatta eccezione per i soli assegni familiari.

Art. 2 - Sono considerati operatori ed aiuto operatori solamente coloro che, muniti di regolare patente, svolgono attività continuativa in cabina.

Art. 3 - Agli operatori e macchinisti che svolgono la propria attività in locali estivi esercenti spettacoli misti di cinema-varietà, la retribuzione verrà corrisposta sulla base di otto ore giornaliero.

Art. 4 - In caso di pioggia, semprechè lo spettacolo non sia stato iniziato, ai lavoratori competrà la intera retribuzione per la prima giornata di pioggia della settimana. Per i giorni successivi metà retribuzione.

Art. 5 - Per i cinema della provincia (capoluogo escluso) verrà operata una riduzione del 4% sulla retribuzione giornaliera, esclusa la indennità di contingenza, e pertanto si avrà:

1° operatore	£. 1604
2° operatore	" 1433
Maschere	" 751
Cassiere	" 417

Art. 6 - Per il riposo settimanale valgono le disposizioni di legge.

Art. 7 - Il presente accordo ha valore per tutta la durata della stagione estiva 1957 e verrà sostituito nella prossima stagione da analoga regolamentazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL SINDACATO DACEI

Eugenio Veggiani

p. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

Gruppo Spettacolo

p. IL SINDACATO F.U.L.S.

Armando Marcoaldi

W. De Santis

p. LA U.I.L.

Gianni Scapinelli

Marcoaldo

24

V° p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O.

1. Istituzioni e associazioni di lavoro anche i più rilevanti qualsiasi
- italiano, compresi i consorzi, le società, le organizzazioni sindacali
- italiane, eccetera. - Il Consorzio - o comunque qualsiasi
- associazione di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000

2. Istituzioni e associazioni di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000
- compresi i consorzi, le società, eccetera. - I.I.U al
- Consorzio di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000

3. Istituzioni e associazioni di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000

4. Istituzioni e associazioni di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000

5. Istituzioni e associazioni di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000	6. Istituzioni e associazioni di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000
" " 1938	" " 1938
" 1938	" 1938
" 1938	" 1938
" 1938	" 1938

5. Istituzioni e associazioni di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000

6. Istituzioni e associazioni di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000

7. Istituzioni e associazioni di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000

8. Istituzioni e associazioni di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000

9. Istituzioni e associazioni di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000	10. Istituzioni e associazioni di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000
" 1938	" 1938
" 1938	" 1938
" 1938	" 1938

9. Istituzioni e associazioni di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000

10. Istituzioni e associazioni di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000

11. Istituzioni e associazioni di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000

12. Istituzioni e associazioni di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000

13. Istituzioni e associazioni di lavoro. Vedi la legge 10 aprile 1938 n. 1000